



Sentenza n. 57 del 2020

Presidente: Marta Cartabia - Giudice relatore e redattore: Giancarlo Coraggio

decisione del 29 gennaio 2020, deposito del 26 marzo 2020

comunicato stampa del [26 marzo 2020](#)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. [131 del 2018](#)

parole chiave:

CODICE ANTIMAFIA – INFORMAZIONE ANTIMAFIA INTERDITTIVA – PRINCIPIO
DI LEGALITÀ

disposizioni impugnate:

- Artt. 89-*bis* e 92, commi 3 e 4, del [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3 e 41 della [Costituzione](#)

dispositivo:

non fondatezza

Il Tribunale ordinario di Palermo aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni del c.d. Codice antimafia con le quali **gli effetti della informazione antimafia interdittiva sono stati estesi ad atti funzionali all'esercizio di una attività imprenditoriale**: in tal modo, il legislatore avrebbe ricollegato ad un **provvedimento amministrativo quale l'informazione antimafia prefettizia** «gli stessi effetti di una misura di prevenzione applicata con un provvedimento giurisdizionale», così violando gli artt. 3 e 41 Cost.

La Corte premette all'esame del merito che «la normativa in questione incide su un contesto ampiamente noto e studiato (e di cui il giudice *a quo* è perfettamente consapevole), caratterizzato dalla **costante e crescente capacità di penetrazione della criminalità organizzata nell'economia**», fenomeno che è stato di recente oggetto anche di «ricca e sistematica» giurisprudenza amministrativa, dalla quale emerge un «quadro preoccupante non solo per le dimensioni ma anche per le caratteristiche del fenomeno».

Da tali considerazioni muove la Corte per escludere l'illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate. La misura affidata all'autorità amministrativa, senz'altro caratterizzata «per la sua particolare gravità», si colloca, a differenza delle misure che può adottare l'autorità giudiziaria, in una «prospettiva anticipatoria della difesa della legalità [...], comportando un giudizio prognostico circa probabili sbocchi illegali della infiltrazione mafiosa». Per sua stessa natura, pertanto, l'informazione antimafia si fonda «su **elementi fattuali più sfumati di quelli che si pretendono in sede giudiziaria**, perché sintomatici e indiziari».

Tutto ciò, tuttavia, **non può portare a ritenere violato il principio fondamentale di legalità sostanziale**. Come la giurisprudenza amministrativa ha precisato, infatti, innanzitutto i contrapposti valori costituzionali in gioco richiedono all'autorità prefettizia «una attenta valutazione di tali elementi, che devono offrire un quadro chiaro, completo e convincente del pericolo di infiltrazione mafiosa». In secondo luogo, di tale valutazione, discrezionale ma «dalla forte componente tecnica», deve darsi conto con una «motivazione accurata», per consentire «un vaglio giurisdizionale pieno ed effettivo»: la copiosa giurisprudenza amministrativa sul tema, non a caso, ha potuto individuare un «nucleo consolidato [...] di situazioni indiziarie [...]» – alcune delle quali la Corte provvede a indicare – «costruendo un sistema di tassatività sostanziale».

I dubbi di legittimità costituzionale in ordine all'ammissibilità del ricorso allo strumento amministrativo devono pertanto reputarsi non fondati, se pur da questo deriva una «grave limitazione della libertà di impresa». Non è irragionevole la scelta di «colpire in anticipo [il] fenomeno mafioso», perché non è certo sproporzionata rispetto ai valori in gioco, tanto più che **la misura de qua ha una validità di dodici mesi**, al termine dei quali «occorre procedere alla verifica della persistenza o meno delle circostanze poste a fondamento dell'interdittiva».

Il giudice rimettente aveva poi messo in evidenza **ulteriori caratteristiche della informativa antimafia**, che secondo la Corte, tuttavia, neppure ne pregiudicano la costituzionalità. Non l'efficacia immediata, connaturata ai provvedimenti amministrativi e cui può rimediarsi in sede giurisdizionale richiedendo la sospensione nella fase cautelare. Non l'impossibilità di escludere decadenze e divieti connessi alla misura, per il caso in cui «per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia»: un potere del genere è attribuito al giudice, nel caso di adozione di misure di prevenzione, dall'art. 67, comma 5, del medesimo codice antimafia, ma tale differenza, da un lato, trova «compensazione nella temporaneità dell'informazione antimafia» e, dall'altro, se pure «merita indubbiamente una rimeditazione da parte del legislatore», non è sufficiente a determinare l'illegittimità costituzionale dell'istituto censurato.

Daniele Chinni